



- Scuola Primaria
- Scuola Secondaria di 1° e 2° grado
- Liceo delle Scienze Umane

## **REGOLAMENTO: ESAMI INTEGRATIVI E DI IDONEITÀ Liceo ordinamento quinquennale**

### **Titolo 1 – Premessa**

Il presente regolamento disciplina le modalità di richiesta e svolgimento di passaggio tra classi, con richiesta di esami integrativi e/o di idoneità, per studenti interni ed esterni, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

#### **1.1 Esami Integrativi**

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

#### **1.2 Esami di Idoneità**

Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

Si ricorda che non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto, lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e, quindi, non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classe di pari livello, ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum come indicato).

### **2 – Normativa Di Riferimento**

- D. Lgs. 297/94, art. 192, 193;
- D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi)
- O.M. 90/01, art. 21, 23, 24;
- C.M. 8/2017 e susseguenti (C.M. annuale per gli esami di stato)
- Nota protocollo MIUR 0014659 del 13-11-2017 e successive modifiche (C.M. per le iscrizioni)
- Legge 107/15 (Norme riguardanti l'obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola-lavoro)
- Delibera 3 CDD 01/09/17
- Art I comma 184 Legge 145 30/12/18.

## **TITOLO. 2 Esami Integrativi**

### **Art. 1 Definizione**

1. Sono esami che permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Tali esami, oltre alla prova orale, prevedono anche prove scritte sulle materie, o parti di

materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l' idoneità alla classe successiva, possono sostenere l'esame integrativo solo per la classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

#### ART.2 Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate alla coordinatrice delle attività educative e didattiche **entro il 15 luglio** di ogni anno scolastico, allegando il nulla osta della scuola di provenienza e apposita documentazione riguardo ai piani di studio seguiti nell'Istituto di provenienza nonché copia delle pagelle degli anni precedenti o analogo documento valutativo (es stampa dei risultati del primo quadrimestre, estratti dal registro elettronico).
2. Le domande degli studenti con sospensione del giudizio saranno accolte con riserva. Tale riserva si scioglie automaticamente con la presentazione di documentazione accertante il superamento della verifica del debito formativo.
3. Nel caso di non promozione alla classe successiva, la domanda può restare valida, ma si intende accolta per l'accesso alla classe precedente (valido ancora solo per l'anno scolastico 2109/20). Di questo deve risultare integrazione nella domanda originaria, ulteriormente sottoscritta dal richiedente.

#### Art. 3 Valutazione delle domande

- ✓ Le domande verranno valutate previa verifica delle seguenti condizioni di accoglienza ai sensi della delibera n 3 del CDD del 1/09/17 (le richieste di inserimento saranno sempre essere valutate in considerazione a:
  - gruppo classe che accoglie;
  - eventuale presenza di alunni con Difficoltà di apprendimento che richiedono una didattica individualizzata ed interventi educativi specifici;

Nel caso di re-inserimenti di alunni che hanno già frequentato il nostro Istituto negli anni precedenti si terrà in considerazione:

- il rapporto di fiducia scuola-famiglia intercorso ed, in particolare, la piena condivisione del Patto di Corresponsabilità ed il Progetto educativo dell'Istituto.
1. Si potrà accogliere la richiesta di ammissione di alunni provenienti da altri indirizzi di studio solo nella classe 3 Liceo, ordinamento quinquennale, come previsto dalla delibera 3 del CDD del 1/09/17.
  2. Gli alunni provenienti da altri Istituti ad indirizzo Scienze Umane potranno, previa verifica delle condizioni di accoglienza, essere ammessi anche nelle classi IV e V (delibera 3 CDD del 1/09/17).
  3. Nel caso la verifica sia positiva, la coordinatrice delle attività educative e didattiche nomina la Commissione d'esame che provvede alla valutazione della documentazione presentata, alla verifica della compatibilità dei curricula e dell'equipollenza dei piani di studio e stabilisce le discipline o parti di discipline da integrare nonché la tipologia delle prove (scritta, orale).

4. A seguito di questa valutazione la coordinatrice delle attività educative e didattiche potrà ammettere tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza.
5. La segreteria avrà cura di comunicare al candidato, mediante lettera, l'ammissione agli esami nonché le deliberazioni adottate dalla Commissione.
6. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria dell'Istituto copia dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

#### **Art. 4 Sessione di esame**

1. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dalla coordinatrice delle attività educative e didattiche, sentito il Collegio dei Docenti.
2. Gli esami si svolgono in prima sessione nel mese di novembre/dicembre. In caso di mancato recupero, l'esame potrà essere ripetuto nel mese di aprile e comunque non oltre la prima decade di maggio. Del calendario si dà avviso tramite il sito istituzionale.
3. I candidati sosterranno l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza di fronte alla Commissione per gli esami integrativi, costituita da docenti della classe cui il candidato aspira e da docenti della classe immediatamente inferiore, in modo da rappresentare tutte le materie coinvolte.
4. Tutte le prove d'esame (sia orali che scritte) vanno sostenute con la presenza di almeno due componenti della commissione.
5. Esaurite le prove d'esame di tutti i candidati, la Commissione effettua lo scrutinio di cui viene redatto apposito verbale.

#### **Art. 5 Rinuncia. Sessione suppletiva**

1. La rinuncia da parte del candidato a sostenere le prove d'esame deve essere comunicata per iscritto all'Istituto (anche via fax o e-mail) entro il giorno antecedente l'inizio delle prove.
2. Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari.
3. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute o familiari) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare **entro 3 giorni** la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione). Le prove suppletive devono comunque esaurirsi entro la prima decade di maggio.

#### **Art. 6 Esito**

1. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha riportato voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o parti di materia che sono state oggetto della prova.
2. L'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

#### **4.1 – Salto di una classe all'interno dello stesso piano di studi**

Gli esami di idoneità sono richiesti e sostenuti da chi, all'interno del medesimo corso di studi, intende essere ammesso alla frequenza di una classe per la quale non possiede il previsto titolo di ammissione.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe per cui si richiede l'idoneità da conseguire al termine dell'esame.

È necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le seguenti precisazioni stabilite dalle norme in vigore. Possono presentare domanda per gli esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro **il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso**. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro **il 28 giugno di ogni anno** (29 giugno solo nel caso in cui il 28 sia festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni emanata annualmente.

#### 4.2 – Idoneità con provenienza esterna

Gli esami di idoneità sono altresì sostenuti dal candidato esterno al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati esterni coloro che cessino di frequentare l'istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta prima del 15 marzo; e la domanda deve essere presentata **entro il 28 giugno di ogni anno** (29 giugno solo nel caso in cui il 28 sia festivo), se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione o nel mese di giugno o nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno successivo.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti e conseguire, al termine dell'esame, l'idoneità all'anno di corso richiesto.

Nel caso in cui il candidato non risulti idoneo per l'ammissione alla classe richiesta, la commissione può assegnare l'idoneità a una classe diversa (5<sup>^</sup>, 4<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>)

È necessario per l'accesso agli esami di idoneità, che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

#### 6 – Nulla Osta

L'alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l'anno scolastico, deve farne domanda al Dirigente del nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua posizione è regolare rispetto alla normativa vigente e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25). I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. "Appare evidente che, ai sensi dell'art. 2 della L. 268/2002, la concessione di Nulla Osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate" (C.M. 45/2006 e succ. mod, e integr.)

#### 7- Ritiro dello studente nel corso dell'anno scolastico

Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami, perdendo così la qualifica di alunni interni.

#### 8- Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificano, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n. 297/94 art. 192 comma 4).

Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all'articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1). La domanda di iscrizione per la terza volta deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 31 **agosto di ogni anno**.